ticolo 6°, deliberò di rinviarlo alla Commissione coll'emendamento proposto dal deputato Ara, e che la Commissione oggi avesse a riferirne. Oggi la Commissione fa sapere che non si trova ancora in grado di riferire su quell'articolo 6°, e vorrebbe si continuasse la discussione, salvo a ritornare sull'articolo 6° quando ella sarà in caso di riferire sul medesimo.

Se non vi sono opposizioni, si incomincierà la discussione dell'articolo 7°.

Ne do lettura:

« TITOLO II. *Del servizio utile al conseguimento della pensione.* — Art. 7. Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno in cui l'impiegato sia stato dal Governo nominato al suo primo impiego, o ammesso con titolo regolare registrato alla Corte dei conti od ai suoi uffizi, nella qualità di uditore, soprannumerario, alunno, volontario od altra equivalente, non comprendendosi però il servizio prestato prima dell'età di 20 anni compiuti. »

A quest'articolo sono stati proposti i seguenti emendamenti.

Il deputato Bellazzi invece delle parole: « prima dell'età di 20 anni » propone si dica: « non comprendendosi però il servizio prestato prima dell'età d'anni 18. »

I deputati Melchiorre, Jadopi e Maresca propongono che l'articolo 7 sia riformato a questo modo:

« Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno in cui l'impiegato sia stato nominato dal Governo al suo primo impiego, ed ammesso con titolo regolare registrato alla Corte dei conti, od ai suoi uffici, all'effettivo esercizio delle funzioni di esso. »

La parola è prima all'onorevole Bellazzi per isvolgere il suo emendamento.

BELLAZZI. Non passerò in rivista leggi precedenti che per molti impiegati del regno vorrebbero si adottasse un còmputo diverso da quello stabilito dall'articolo in discussione. Ricorderò soltanto che il regolamento del 23 ottobre 1853, fondamentale per il personale di tutte le amministrazioni, ammette i giovani ai pubblici uffici dell'età di anni diciotto. Ora se è riconosciuta nel giovane dal Governo l'idoneità ad essere impiegato, è conferita dal Governo la nomina, prestano servizio produttivo allo Stato, io domando perchè questo servizio non deve concorrere anche a produrre la pensione?

I giovani lombardi per la legge vigente del cessato Governo, erano ammessi a servire lo Stato a 18 anni compiuti. Dato il giuramento, cominciava il servizio utile per la pensione; ed io posso assicurarvi che quegli impiegati bene lavorarono, e tanto bene quanto impiegati aventi un servizio di 25 o 30 anni, perchè erano eccitati dallo sprone dell'emulazione, dalla speranza dell'avanzamento: il loro lavoro fu veramente produttivo allo Stato, principalmente nella registrazione a nella scritturazione degli atti. Essi lavorarono gratuitamente nella speranza, anzi nella certezza che la legge avrebbe di certo riconosciuto il loro servizio come utile a produrre la pensione.

Ora coll'articolo in discussione sarebbe violato il loro interesse, sarebbe violata la legge che sola lo protegge.

Questo articolo fu dal Ministero proposto e dalla Commissione adottato forse nel timore di render utile al conseguimento della pensione il tempo di alcuni nostri fratelli napoletani, i quali ebbero la fortuna di essere impiegati fin dal giorno in cui erano concepiti nel seno della madre, o pendevano dal seno della nutrice. A ciò provvede il limite d'anni diciotto, proposto col mio emendamento.

D'altronde io faccio osservare che il timor di dovere tener conto d'un servizio non prestato non può essere ragione per dichiarare non utile un servizio veramente prestato.

Per queste considerazioni io raccomando il mio emendamento come quello che deve porre in armonia la presente legge col regolamento già indicato del 23 ottobre 1853. A ciò consiglierebbe anche il fatto, se non erro, che una disposizione simile a questa non fu mai dai cessati Governi adottata, meno il regolamento sardo del 21 febbraio 1835, il quale conteneva qualche cosa di simile; ma la disposizione di quel regolamento non era estesa agl'impiegati che erano in servizio.

Ora, perchè sanzioneremo noi una tale odiosa disposizione? Perchè spoglieremo noi del frutto di due anni di lavoro i nostri impiegati?

Ben comprendo che il Governo e la Commissione potrebbero dire che gl'impiegati possono optare fra la legge passata e la presente, a norma dell'articolo 39 della legge in discussione, ma io faccio osservare alla Commissione che starebbe bene l'opzione, quando fosse tra un bene maggiore e uno minore. Qui abbiamo invece l'opzione fra due danni. Per provare questo ricorrerò ad un esempio addotto da uno dei nostri pubblicisti: suppongasi un impiegato che conti i 40 anni di servizio, e che sia entrato in impiego a 18 anni di età, che all'epoca della giubilazione sia da tre anni provvisto dell'annuo stipendio di lire 5000. Egli scegliendo l'applicazione della legge del 1835, avrà bensì ragione al còmputo intero, ma potrà conseguire la pensione di lire 3750. Per contro la nuova ai 40 anni gli darebbe i quattro quinti, vale a dire la pensione di lire 4000; cosicchè si trova nel bivio o di rinunciare a quella maggiore quota, che la nuova legge assegna nel caso del *maximum*, o di rinunciare due anni ancora persino al diritto di chiedere la giubilazione. In nome adunque della giustizia io vi raccomando, signori, il mio emendamento.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se l'emendamento Bellazzi sia appoggiato.

(È appoggiato).

Ora la parola spetta al deputato Melchiorre per isviluppare il suo emendamento di cui ho dato testè lettura.